

COMMISSIONE VII

DIFESA

XXXVIII.

SEDUTA DI VENERDÌ 10 MARZO 1961

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CORONA GIACOMO

INDI

DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

INDICE	PAG.
Proposte di legge (<i>Discussione e approvazione</i>):	
GUADALUPI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 472, contenente norme sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate. (493);	
DURAND DE LA PENNE: Norme sul trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali e militari in congedo delle Forze armate. (996);	
SPADAZZI ed altri: Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 472, relativa alla valutazione dei servizi resi dagli ufficiali di complemento e della riserva e militari di truppa delle categorie del congedo delle Forze armate. (1020);	
COLITTO: Valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate. (1114);	
ROMANO BRUNO ed altri: Norme sul trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento. (1987);	
DURAND DE LA PENNE: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dagli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate. (2090).	304
PRESIDENTE	304, 309, 310, 311, 312
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	304, 306, 308, 310 311, 312
GUADALUPI	304, 305, 306, 309
ROMUALDI	308, 311
ROMEO	308
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	308, 309, 311, 312
GUERRIERI FILIPPO	309
BUFFONE	311
VERONESI	309
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	313

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati: Guadalupi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 3 aprile 1958, n. 472, contenente norme sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate (493); Durand De La Penne: Norme sul trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali e militari in congedo delle Forze armate (996); Spadazzi ed altri: Modifiche alla legge 3 aprile 1958, n. 472, relativa alla valutazione dei servizi resi dagli ufficiali di complemento e della riserva e militari di truppa delle categorie del congedo delle Forze armate (1020); Colitto: Valutazione ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate (1114); Romano Bruno ed altri: Norme sul trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento e della riserva di complemento (1987); Durand de La Penne: Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dagli ufficiali delle categorie in congedo delle Forze armate (2090).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge nn.493 (Guadalupi ed altri), 996 (Durand de la Penne), 1020 (Spadazzi ed altri), 1114 (Colitto), 1987 (Romano Bruno ed altri) e 2090 (Durand de la Penne) concernenti il trattamento di quiescenza a favore degli ufficiali di complemento, dei sottufficiali e militari in congedo delle Forze armate. Come è noto, nella seduta del 1 marzo, il Sottosegretario di Stato per la difesa ha presentato un nuovo testo per il quale è già stata assicurata la copertura.

Il Relatore onorevole Leone ebbe l'incarico di trovare una formula di compromesso tra le soluzioni del progetto del Comitato ristretto ed il testo Governativo.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Leone.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Ricorderete che quando un gruppo di queste proposte di legge venne, per la prima volta, portato all'esame di questa Commissione, il parere espresso dalla V Commissione permanente (Finanze e Tesoro) in merito alla mancanza di copertura

bloccò, in realtà, l'esame specifico delle proposte stesse.

Ma, in quella occasione, la Commissione ritenne opportuno, proprio perché fosse possibile affrontare organicamente il problema, affidare al Relatore il compito di tentare di unificare i vari testi in modo da ricavarne uno solo cui fossero soddisfatte le aspirazioni dei proponenti. Volentieri accolsi quell'invito e mi dedicai al nuovo compito coadiuvato dagli onorevoli colleghi Guadalupi, Durand de la Penne, Colitto e Spadazzi.

Nelle more della preparazione del testo unificato furono presentate altre due proposte di legge: ossia quella portante il numero 1987 degli onorevoli Romano Bruno ed altri, e quella dell'onorevole Durand de la Penne, portante il n. 2090. Entrambe si aggiungevano alle precedenti, degli onorevoli Guadalupi ed altri, Spadazzi, Colitto ed altri per la revisione sostanziale della legge 3 aprile 1958, n. 472.

Come ha già ricordato il nostro Presidente nella scorsa seduta, presentai il 13 maggio 1960 il testo unificato e la Commissione decise che esso fosse assunto come testo base per la discussione. Ma in quell'occasione, pur avendo tale testo unificato limitato la spesa in lire 400 milioni, evidentemente il Governo non potè, in alcun modo, prendere impegno di reperire tale somma se prima non avesse avuto modo di studiare l'articolato da noi apprestato e le conseguenze giuridiche e finanziarie che ne sarebbero derivate.

Successivamente — e precisamente, se non vado errato, mercoledì della scorsa settimana — l'onorevole rappresentante del Governo consegnò alla Commissione un nuovo testo sostitutivo del testo unificato da me predisposto, ma sostanzialmente coincidente con esso, e che stabiliva due novità, e precisamente:

1°) la decorrenza dell'applicazione della legge dal 1 luglio 1961;

2°) la conferma della previsione di spesa nella cifra di 400 milioni, e l'indicazione della copertura, secondo la corretta prassi di bilancio.

Come i colleghi sanno la legge 30 dicembre 1937, n. 2411 è stata modificata dalla legge 3 aprile 1958, n. 472. Già la legge n. 2411 del 30 dicembre 1937 estendeva agli ufficiali, sottufficiali e militari di complemento le norme allora vigenti a favore degli ufficiali, sottufficiali e militari in servizio permanente effettivo; e gli stessi benefici estendeva anche agli appartenenti alla ora disciolta Milizia volontaria per la sicurezza nazionale. Tuttavia

i benefici del servizio permanente sarebbero stati estesi al personale di complemento, soltanto qualora esso fosse stato trattenuto in servizio d'autorità e non a sua domanda.

La legge n. 472 del 3 aprile 1958 nei due articoli principali — perché il terzo riguardava la copertura — modificò alquanto la natura della legge n. 2411 in quanto che (e non sono riuscito a scoprirne il motivo) all'articolo 1 non parla più di ufficiali, sottufficiali e militari di complemento, ma prende in considerazione, invece, gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo.

Ritengo che, riferendosi ad una legge nella quale non si consideravano i complementi, l'articolo 1 della legge n. 472 del 1958 dovesse intendersi formulato proprio al fine di far beneficiare le categorie di complemento.

Perché dico questo? Perché quando i cittadini interessati hanno conosciuto il testo unificato da noi predisposto l'anno scorso ed il testo unificato del Governo, hanno cercato di premere perché fossero estesi i benefici di cui stiamo parlando anche agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa in congedo provenienti dal servizio permanente effettivo. Facevano appello, appunto, a questo primo articolo della legge n. 472, mentre tale rinvio ritengo che non si possa fare proprio nello spirito dell'interpretazione fedele delle due leggi, in quanto sia la n. 472, sia la n. 2411 debbono intendersi a beneficio degli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa di complemento. L'articolo 2 della legge n. 472 prevedeva determinati benefici proprio per le forze di complemento ed alla modifica di questo articolo tendono le sei proposte di legge ed i due testi unificati.

Al testo governativo ed al mio stesso testo mi ero permesso di presentare degli emendamenti che dichiaro di ritirare dopo l'accordo intervenuto nei colloqui di ieri sera con i rappresentanti del Ministero della difesa e del tesoro.

Ma quali sono i limiti nei quali abbiamo concordato con i rappresentanti del Governo?

Ecco i principi informativi dell'accordo intervenuto: il Governo accoglie il principio che venga concessa la pensione, considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio, a tutti coloro che sono stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dall'entrata in vigore della legge e che contino meno di venti, ma quindici e più anni di servizio effettivo, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modifica-

zioni; a modifica di quanto disposto dall'articolo 2, primo comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle Forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940; il personale indicato che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze di Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Restano ancora due parti da illustrare affinché la Commissione abbia la piena consapevolezza di tutti i vari aspetti del problema.

Alla prima parte ho già accennato. Essa riguarda se debba estendersi il beneficio, di cui abbiamo discusso ora, a quanti provenienti dal servizio permanente effettivo, siano andati in congedo prima che avessero avuto la possibilità di accumulare quel numero di anni necessario ad ottenere la pensione. A me sembra che lo spirito della legge n. 472 e di tutte le altre proposte di legge miri a concedere questo beneficio esclusivamente agli ufficiali e sottufficiali e militari di truppa dei complementi, e mi parrebbe, quindi, una anomalia legislativa introdurre questo beneficio a favore di coloro che hanno trovato un'altra collocazione nella vita civile, senza prima raggiungere il limite minimo per la pensione.

L'altro aspetto riguarda l'aspirazione di quanti, pur se di complemento, sono richiamati per un certo numero di anni, da 8 o 10 o 12. Essi sono in servizio, non in congedo e dunque la loro posizione è fuori dal quadro delle norme al nostro esame.

Anche in questo caso, pur essendo legittima la loro aspirazione ad ottenere una pensione, è difficile trovare il modo per inquadrare tale loro aspirazione in questo testo. Tutto al più si può predisporre un ordine del giorno della Commissione con il quale si inviti il Governo a trovare il modo più opportuno per trattenere questi militari in servizio affinché possano raggiungere il minimo della pensione.

GUADALUPI. Il Ministero della difesa li ha trattenuti in servizio in attesa di questa

legge per fare maturare loro il diritto alla pensione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Non credo, perché la maggior parte di essi sono tratti a domanda. Credo che non fosse intenzione del Governo trattenerli in servizio perché raggiungessero il minimo onde conseguire la pensione. Ritengo, viceversa, che le ragioni debbano ricercarsi in esigenze di servizio.

Poiché non ho tutti gli elementi sufficienti per poter giudicare delle ragioni per le quali sono tratti in servizio, il mio parere è che sarebbe una stranezza inserire in questo provvedimento il problema che riguarda coloro che sono in servizio, perché tutta la natura delle disposizioni, da noi discusse, mira a dare un beneficio a coloro che sono in congedo.

Detto ciò con l'intendimento di fare una sintesi, la più rapida possibile di tutti i problemi, esprimo, non soltanto la speranza, ma credo, la certezza, che la Commissione approverà il testo governativo che poi è il testo della stessa Commissione.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Relatore e dichiaro aperta la discussione generale.

GUADALUPI. Credo che sia l'ora di porre la parola « fine » a questo lungo, difficile e laborioso cammino che le nostre proposte hanno dovuto necessariamente percorrere.

Penso di dover, innanzitutto, ringraziare, quale primo proponente in ordine cronologico, il collega onorevole Leone per le fatiche cui si è sobbarcato, in nostra rappresentanza ed in rappresentanza della Commissione per mettere in evidenza almeno i punti chiave delle proposte nel testo coordinato. Devo anche ringraziarlo perché egli ha presentato degli emendamenti che, in questo momento, dichiaro di far miei, anche a nome del mio gruppo. Quegli emendamenti sono il risultato e la conseguenza di un ulteriore sforzo di approfondimento che il Relatore ha compiuto in relazione alle diverse richieste provenienti da tutti coloro i quali bene o male hanno la pretesa di ritenersi beneficiari di questo provvedimento.

Una osservazione preliminare ho l'obbligo di fare; ed è quella che già esposi nel 1958, pochi giorni prima dello scioglimento della seconda legislatura del nostro Parlamento. Allora, a nome del gruppo socialista, sulla fa-

mosa legge Priore (n. 472), ebbi a dire che in tanto l'avremmo votata in quanto con essa si veniva a sancire un principio di carattere innovatore, affermato il quale, nel corso delle successive legislature si sarebbe potuto ampliare, estendendo il provvedimento fino a comprendere nei limiti del beneficio del trattamento economico pensionistico tutti coloro i quali avessero maturato dei rapporti di fedeltà alle istituzioni militari, comunque impiegati nella loro attività al servizio del Paese.

Purtroppo mi accorgo che, ancora una volta, quelle nostre riserve non sono state completamente e compiutamente accolte neanche in sede di manovra nelle lunghe, difficili e laboriose trattative con l'Esecutivo. Ho l'impressione che si voglia trasferire in sede legislativa, tra potere legislativo e potere esecutivo, una vecchia, utile ed opportuna concezione che esiste in sede di trattative al licello sindacale. Ho l'impressione, cioè, che si stia arrivando a concepire le reciproche diverse funzioni e responsabilità del Legislativo e dell'Esecutivo, quasi che, ad un certo punto, l'uno e l'altro dovessero convenire sull'opportunità di compromettere alcuni punti e, quindi, arrivare ad alcune concessioni che, in ogni caso, non infirmo l'aurata stabilità della politica di bilancio del nostro Paese e non infirmo la saldezza della politica militare.

Noi rigettiamo, in questa circostanza, una simile concezione; e se le nostre proposte, le nostre critiche e gli emendamenti risulteranno, all'approfondito esame della Commissione, fondate su elementi di diritto e di fatto tali da poter garantire alla politica militare, sociale e di bilancio del nostro Paese una sicurezza e una stabilità tali da non destare preoccupazioni, non potremo altrimenti definire se non modesta la posizione del Governo, il quale, nei confronti di questo non numeroso gruppo di cittadini, avrebbe dovuto applicare un sistema di più larga generosità e di maggiore benevolenza e comprensione.

Quindi noi siamo dell'avviso che, pur dando atto dello sforzo compiuto, in nostra rappresentanza, dall'onorevole Relatore, queste trattative concluse — come si sono effettivamente — con un compromesso, non ci trovano d'accordo, perché il Relatore ha finito col cedere e col concedere su due punti fondamentali, su due punti base sui quali concordammo a suo tempo.

Ho detto che noi facciamo propri gli emendamenti dell'onorevole collega Relatore, presentati e, poi, strategicamente ritirati. È una strategia, anche questa, che probabilmente è

doverosa quando si segue un'azione in determinati settori della maggioranza parlamentare, come, d'altra parte, è doveroso e coerente, da parte nostra, assumere una posizione che, fin dall'inizio, abbiamo manifestato *apertis verbis*, quando abbiamo presentato la nostra proposta di iniziativa parlamentare sulla scia della quale si sono inserite le altre cinque proposte di colleghi di diverse parti politiche, tendenti tutte alla stessa finalità morale, sociale ed economica.

Dichiaro, quindi, che noi facciamo nostri gli emendamenti presentati dall'onorevole collega Leone Raffaele, tranne l'articolo 2-bis, in quanto effettivamente si andrebbe contro quello che è un principio ormai acquisito nella nostra legislazione — Non è mai stato previsto in Italia che si possa considerare utile un limite di età oltre i 65 anni anche se molte situazioni di fatto esistono per cui molti pensionati proseguono la loro attività; ma a determinate condizioni del tutto diverse da quelle precedenti.

Quindi concordiamo perfettamente sulla necessità di ritirare l'articolo 2-bis in quanto non ci pare che si possa derogare da questa norma ormai sancita da una precedente legislazione.

Per quanto riguarda l'articolo 2-ter anch'io penso che si tratti più che altro di una questione di forma, di trovare un solido punto di incontro. L'importante è saper coordinare e questo si può fare ancor prima della votazione, in sede di coordinamento in modo che il testo dell'articolo sia più perfetto dal punto di vista letterario, dell'accessibilità e della comprensione.

Faccio nostro l'articolo 3 sostitutivo e aggiungo un'altra osservazione sui due ultimi problemi posti dall'onorevole collega Leone. Effettivamente se noi allargassimo la nostra proposta o il testo unificato finò a coprire anche il caso di coloro i quali — oggi in congedo — hanno compiuto un periodo di servizio provenendo dal Servizio permanente effettivo, noi verremmo ad assumere una posizione, anche in questo caso, non rispondente alle vere e proprie finalità di istituto militare.

È indubbiamente una particolare anomalia, questa. Tuttavia mi pare che si possano considerare sotto altri aspetti le distanze tra queste categorie. Ci sono degli ufficiali che per ragioni soggettive, si intende (credo che quelli allontanati per indisciplina o irregolarità siano in numero irrisorio), si sottraggono di loro propria volontà agli obblighi contratti allorché intrapresero la carriera militare. Questo loro atto di volontà, però, come li sottrae agli

obblighi inerenti al servizio militare, li sottrae anche ai benefici che essi volontariamente avevano acquisito abbracciando la carriera. La questione non va vista sotto gli aspetti puramente tecnici e legislativi ma anche sotto l'aspetto sociale.

Quindi non mi pronuncio né per il sì né per il no. Dico soltanto che se fosse possibile approfondire ulteriormente questa materia, sarebbe tanto di guadagnato.

Invece sono assolutamente contrario a che si dia una interpretazione restrittiva a quello che mi pare sia un elemento essenziale della nostra proposta d'iniziativa parlamentare, cioè che tra gli ufficiali beneficiabili nella posizione di congedo assoluto o di richiamati e trattenuti siano compresi quelli in servizio come trattenuti. Voglio ricordare al nostro Presidente che alcuni anni fa, quando egli era Ministro della difesa — e lo stesso fecero i suoi successori — in tanto si addivenne all'ulteriore impiego, anche fuori delle necessità strettamente militari, di un ristretto numero di ufficiali, in quanto si partiva dal presupposto che, a quell'epoca, se fossero stati congedati si sarebbero trovati all'improvviso in gravi difficoltà. Fu nell'aspettativa di una proposta d'iniziativa parlamentare, che poi divenne nell'aprile del 1958, che costoro, in gran numero, furono trattenuti in servizio. Credo che se il ministero della difesa facesse una indagine, constaterrebbe che non sono molti quelli che in virtù dell'approvazione di questa legge oggi, avrebbero diritto al trattamento economico. E ove si collocassero in congedo nei limiti previsti come scadenza da questa legge, l'amministrazione dello Stato verrebbe anche a guadagnare moltissimo, perché per altri anni si dovrebbero corrispondere a costoro degli emolumenti quasi che fossero degli ufficiali in pianta stabile, mentre, viceversa, questo *deficit* verrebbe fortemente a diminuire. Praticamente non si verificherebbe un danno ai servizi perché il trattenimento in servizio di costoro non fu originato da una effettiva necessità funzionale, ma da una valutazione a carattere squisitamente sociale che l'allora Ministro e i suoi successori adottarono prendendo spunto dalle nostre osservazioni in Assemblea e ripetute in Commissione; e l'accordo si raggiunse con questa finalità.

Quindi non solo insisto perché di questo provvedimento possano beneficiare i richiamati e trattenuti, ma dico che è fondamentale ai fini di una maggiore economicità di bilancio.

Da ultimo rileverò — soltanto per memoria agli atti, perché l'osservazione mi pare ovvia —

che secondo le norme della legislazione ormai stabilizzata sul diritto alla reversibilità delle pensioni, anche di questo trattamento economico pensionistico debbono poter beneficiare le vedove degli ufficiali, sottufficiali e militari che, comunque, rientrano nei limiti della legislazione stessa. Dico questo perché a ognuno di noi risultano dei casi piuttosto pietosi di vedove di ufficiali di marina e dell'esercito, che avevano conseguito il diritto a pensione e che mancando una apposita legge oggi si vedrebbero private del conseguimento di questo beneficio.

Con queste osservazioni, dichiaro, quindi, di fare miei gli emendamenti del collega relatore onorevole Leone, pregando il Presidente di metterli in votazione.

Mi corre l'obbligo di ringraziare l'onorevole Presidente per l'impegno con il quale ha portato a termine l'iter di queste proposte di legge molto attese dagli interessati.

ROMUALDI. Desidero un chiarimento sulla reversibilità. Secondo il Governo sarebbe implicito questo nel testo della legge? Se non è implicito, si deve specificare, perché io mi associo a quanto ha detto l'onorevole Guadalupi.

ROMEO. Anche noi, come gli altri colleghi, quando fu discussa la legge del 1958, né avvertimmo l'incompletezza. In linea di massima siamo favorevoli a questo testo unificato, anche perché pone fine a una situazione incresciosa che si era determinata.

Tuttavia nell'esposizione fatta dal Relatore sono emersi dei dubbi, che riguardano gli ufficiali di complemento trattenuti in servizio, nonché la estensione del beneficio anche agli ufficiali già del servizio permanente effettivo, richiamati e trattenuti in servizio. Inoltre l'altra questione che ha posto il relatore a noi pare che debba essere presa in considerazione: altrimenti tra qualche mese ci troveremo di fronte a nuove proposte di legge, le quali, richiamandosi a questa che oggi stiamo per approvare, richiederanno l'estensione del beneficio a quegli ufficiali di complemento, sottufficiali o militari di truppa, che non prestano servizi anteriori nelle amministrazioni dello Stato, ma nelle amministrazioni ad ordinamento autonomo o presso enti parastatali o locali. Cioè abbiamo la preoccupazione che la legge che ci accingiamo ad approvare sia incompleta, ancorché segni un ulteriore passo avanti rispetto a quella che fu approvata nel 1958.

Su questi dubbi e su queste perplessità, che sono state sollevate anche dallo stesso Relatore, io credo che potremo ritornare in

sede di discussione degli articoli, anche perché il collega Guadalupi ha dichiarato di far propri gli emendamenti che erano stati predisposti dal Relatore.

Un'altra questione che desidero rilevare è questa: nel testo governativo mi pare che non vi sia un articolo che riguardi l'entrata in vigore della legge. Credo che bisogna, quindi, completare l'articolato con una norma in tal senso.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È detto che la legge ha effetto dal 1° luglio 1961. Anche se il Senato trattenesse il provvedimento per qualche mese, gli effetti avrebbero luogo sempre dal 1° luglio.

ROMEO. Con le riserve che ho esposto, siamo favorevoli, in linea di massima, al testo governativo.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Desidero ringraziare il Governo e i colleghi che hanno voluto elogiare la mia fatica. Contrariamente a quanto afferma l'onorevole Guadalupi, ho svolto le trattative nel senso suggeritemi dalla Commissione e con lo scrupolo dettato al mio animo di parlamentare che ritiene il suo mandato cosa estremamente seria ed impegnativa.

Sono andato a studiare tutte le leggi collaterali degli statali e dal raffronto fatto con l'articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 523, ha tratto origine il mio emendamento. Il desiderio di estendere l'analogia di tale legge mi sembra legittimo. E però un'analogia troppo ampia e solo questa constatazione mi ha fatto ritirare la proposta: nessuna strategia né di partito né di uomo che dalle posizioni prese si ritira per chissà quali fini.

Ho ritenuto mio dovere insistere, dove lo ritenevo, come parlamentare libero che cerca di proporre il meglio. Pregherei, pertanto, il collega Guadalupi di voler superare la sua ambage.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Brevemente dirò che ringrazio l'onorevole Relatore per i numerosi incontri che abbiamo avuto, nei quali abbiamo trovato una soluzione di comune accordo. E passo alle osservazioni che sono state fatte dall'onorevole Guadalupi ed alle preoccupazioni manifestate dall'onorevole Romeo.

L'onorevole Guadalupi ha dichiarato che alcuni emendamenti sono stati ritirati d'accordo col Governo. Vorrei dire che il lavoro svolto negli incontri che il Governo ha avuto con l'onorevole Relatore è stato di chiara collaborazione e di sincero travaglio per trovare una soluzione. Ma non si poteva far passare

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

in maniera quasi di contrabbando un principio che è assolutamente innovatore per quanto attiene al cumulo dei servizi non di ruolo; non è stato ancora accolto il principio per cui il servizio di ruolo dello Stato possa essere cumulato con servizi non di ruolo degli enti locali!

Premesso ciò, e senza con questo creare pregiudizio a quello che è il principio generale, non potevamo, attraverso — mi si consenta il termine — una leggina, far passare un principio che è innovatore, nel senso di consentire per altri settori estensioni per le quali il Ministero del tesoro ha sempre dimostrato di essere assolutamente fermo nelle sue posizioni contrarie. Questa è la ragione per la quale ci siamo trovati, alla fine, d'accordo con l'onorevole Relatore sulla impossibilità di sostenere la tesi.

Si è pensato, poi, anche a coloro che sono ancora trattenuti in servizio e per questo, nell'articolo, si parla di sei mesi, proprio per consentire a coloro che sono in servizio di poter beneficiare della agevolazione, dei cinque anni integrativi al periodo per raggiungere il minimo di pensione di 19 anni, 6 mesi e un giorno.

La stessa questione è stata sollevata dall'onorevole Romeo, in ordine alla possibilità di riscattare servizi anteriori presso gli enti pubblici e locali. Se questo cumulo è stato fino ad oggi consentito, è perché esso riguarda il servizio di ruolo e non di ruolo sempre nell'ambito dell'Amministrazione dello Stato.

C'è da fare un'altra osservazione. Il cumulo riguarda il lavoro svolto sotto qualsiasi forma (giornaliero, avventizio, ecc.), purché si tratti di servizio reso nell'ambito dell'amministrazione dello Stato. Se a ciò si aggiunga che abbiamo acconsentito a che la richiesta di 5 anni possa essere operante anche per gli ufficiali di complemento, è evidente che si sono fatti notevoli passi avanti.

Per quanto riguarda gli ufficiali che si sono sganciati dalla posizione di effettivi perché liberamente hanno voluto passare ad altri settori della vita pubblica o privata, evidentemente non possiamo essere qui noi ad estendere anche ad essi i benefici perché, nel momento che hanno inoltrato la domanda di congedo, hanno logicamente fatto i loro calcoli circa il proprio avvenire. C'è anche da notare che i provvedimenti, relativi al loro congedo, sono stati firmati con la necessaria rapidità, per evitare che a questi ufficiali fosse preclusa la possibilità di sistemarsi nella vita civile.

Per queste ragioni non si può inserire nella legge tale richiesta: gli ufficiali effettivi, nel

momento in cui hanno inoltrato la domanda di congedo (accolta dal Ministero della difesa) hanno lasciato il servizio militare per dedicarsi ad altre attività e quindi hanno accettato le conseguenze di tale rinuncia.

Assicuro infine, all'onorevole Romualdi che la reversibilità della pensione è automatica.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli do lettura del seguente ordine del giorno presentato dagli onorevoli Veronesi ed altri:

« La VII Commissione permanente (Difesa) della Camera nell'approvare le proposte di legge sulla valutazione ai fini del trattamento di quiescenza dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle forze armate, invita il Governo a trattenere gli ufficiali di complemento, ex combattenti o reduci, in servizio alla data del 31 gennaio 1961 e non aventi ancora maturato l'anzianità del servizio richiesta dal provvedimento che ora viene approvato al fine di acquisire il diritto a trattamento di quiescenza previsto nella stessa legge approvata ».

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Se l'ordine del giorno deve avere un valore di concretezza, allora bisogna pure o stabilire un limite d'età o ammettere una formula del tipo « compatibilmente con le esigenze di servizio ». Gli ufficiali che hanno pochi anni di servizio e sono stati richiamati per due o tre mesi dovrebbero rimanere sette o otto anni fino a quando hanno raggiunto il limite di età previsto.

GUERRIERI FILIPPO. Qui si tratta di ufficiali ex combattenti.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. È esatto, ma poiché il servizio può essere prestato in varie riprese, allora possono essere stati richiamati in servizio.

PRESIDENTE. Così come è stato formulato, il Governo accetta l'ordine del giorno?

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo dichiara di accettare l'ordine del giorno Veronesi con l'aggiunta della riserva « compatibilmente con le esigenze » dopo la parola « trattenere ».

VERONESI. Concordo con l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

GUADALUPI. Dichiaro che mi asterrò nella votazione sull'ordine del giorno.

ROMUALDI. Anche a nome del collega Leccisi, dichiaro che ci asterremo nella votazione dell'ordine del giorno del Collega Veronesi.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'ordine del giorno Veronesi ed altri del quale è stata data precedentemente lettura.

(*È approvato*).

Comunico che, passando all'esame degli articoli, la Commissione deve scegliere il testo base per la discussione.

LEONE RAFFAELE. Propongo che sia scelto come testo base per la discussione il testo sostitutivo presentato dal Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Relatore.

(*È approvata*).

Do lettura dell'articolo 1:

« Le disposizioni dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1958, n. 472, sono estese agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del congedo assoluto iscritti nei ruoli di onore ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 2:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940 ».

Avverto che il Relatore propone il seguente emendamento:

« *Dopo le parole:* disposto dall'articolo 2, *aggiungere le parole:* primo comma ».

Comunico che l'onorevole Guadalupi fa propri gli emendamenti rinunziati dall'onorevole Relatore, proponendo di inserire le parole « compresi quelli in posizione di congedo assoluto », dopo le parole « della categoria in congedo delle Forze armate »; e sopprimendo l'inciso « con la limitazione indicata in detto articolo » dopo le parole « sono utili ai fini di pensione ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore, onorevole Leone Raffaele:

« *Dopo le parole:* disposto dall'articolo 2, *aggiungere le parole:* primo comma ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo emendamento proposto dall'onorevole Guadalupi.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo emendamento proposto dall'onorevole Guadalupi.

(*Non è approvato*).

Comunico che l'articolo 2 resta, pertanto, così formulato:

« A modifica di quanto disposto dall'articolo 2, 1° comma, della legge 3 aprile 1958, n. 472, per gli ufficiali di complemento e della riserva di complemento e per i sottufficiali, graduati e militari di truppa delle categorie in congedo delle forze armate, che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1940-45, sono utili ai fini di pensione, con la limitazione indicata in detto articolo, anche i servizi comunque resi anteriormente al 10 giugno 1940 ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Dà lettura dell'articolo 3:

« Il personale di cui all'articolo precedente che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze di Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Comunico che l'onorevole Relatore aveva presentato il seguente articolo sostitutivo:

« Il personale di cui all'articolo precedente che anteriormente alla approvazione della presente legge, oltre ai servizi militari, abbia prestato anche servizi civili di ruolo o non di ruolo sia da impiegato che da operaio temporaneo o da operaio giornaliero specializzato o da incaricato provvisorio, alle dipendenze di Amministrazioni Statali, anche con ordinamento autonomo, parastatali o di Enti concessionari di servizi statali o di Enti pubblici o locali, può riscattare detti servizi e cumularli ai servizi militari ai fini del trattamento di quiescenza e della liquidazione della pensione stessa ».

al quale, tuttavia, ha successivamente rinunciato.

Comunico che l'onorevole Guadalupi lo fa proprio, tranne che nell'inciso « anteriormente

alla approvazione della presente legge ». La differenza tra i due testi consiste nel fatto che il testo presentato dall'onorevole Guadalupi riconosce « i servizi civili anteriori » prestati non soltanto alle dipendenze di amministrazioni statali, ma anche di quelle con ordinamento autonomo, parastatali o di enti concessionari di servizi statali o di enti pubblici o locali.

ROMUALDI. Mi associo all'emendamento presentato dal collega Guadalupi.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Guadalupi inteso ad allargare i servizi riscattabili.

(Non è approvato).

Comunico che l'articolo 3 resta, pertanto, così formulato:

« Il personale di cui all'articolo precedente che, anteriormente al collocamento o ricollocamento in congedo, abbia prestato servizi civili non di ruolo oppure servizi da operaio temporaneo o incaricato provvisorio, alle dipendenze di Amministrazioni statali, può riscattare detti servizi, ai fini del trattamento di quiescenza, con l'osservanza delle norme e delle modalità stabilite dall'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo (articolo 4) concordato con il Governo dal Relatore:

« A coloro che siano stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge e cheentino meno di venti, ma 15 o più anni di servizio effettivo, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

BUFFONE. Propongo che il numero 15 dopo le parole « meno di 20 ma » sia modificato in « 14 anni, 6 mesi e 1 giorno », in quanto è necessario evitare qualsiasi possibilità di contestazione da parte della Corte dei conti.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Buffone, il suo emendamento è equivalente alla formula suggerita dal Governo, in quanto si arrotonda sempre al semestre completo.

BUFFONE. Dichiaro di insistere nel mio emendamento.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono d'accordo sulla sostanza, però ho potuto accertare che in nessuna legge sulle pensioni si parla dei sei mesi e un giorno. Di fatto è così. Del resto possiamo dichiararlo a verbale, come interpretazione autentica della legge.

PRESIDENTE. Quindi il Governo si oppone alla dizione proposta dall'onorevole Buffone, perché è sicuro che la dizione *15 anni* equivale a « *14 anni, 6 mesi e un giorno* ».

BUFFONE. Non sono soddisfatto, perché noi deputati siamo quotidianamente informati delle questioni che solleva continuamente la Corte dei conti.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevole Buffone, la formula che lei propone è una superfetazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Buffone, sostitutivo delle parole *15 anni* con le altre: *14 anni 6 mesi e un giorno* ».

(È approvato).

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Dopo le parole « di servizio effettivo », propongo di aggiungere: « anche se espletato in più riprese ».

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È implicito, ma sul concetto sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal relatore, al quale il Governo non si oppone.

(È approvato).

Comunico che l'articolo 4 resta, pertanto, così formulato:

« A coloro che sono stati ricollocati in congedo o che lo saranno fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge e cheentino meno di venti, ma quattordici anni, sei mesi e un giorno o più anni di servizio effettivo, anche se espletato in più riprese, utile in virtù delle disposizioni del regio decreto legge 30 dicembre 1937, n. 2411, convertito nella legge 17 maggio 1938, n. 886, e successive modificazioni, è concessa la pensione considerando come se avessero compiuto venti anni di servizio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

« A coloro che sono stati o saranno ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1961, la pensione eventualmente spettante in virtù

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

delle disposizioni della presente legge è limitata con effetto dalla predetta data ».

Dò lettura del testo sostitutivo presentato dal Relatore, Leone Raffaele, successivamente fatto proprio dall'onorevole Guadalupi:

« A coloro che siano stati ricollocati in congedo anteriormente al 1° luglio 1957, la pensione eventualmente spettante è liquidata con effetto dalla predetta data.

A coloro che siano stati o saranno ricollocati in congedo tra la data del 1° luglio 1957 e la data della pubblicazione della presente legge la pensione eventualmente spettante è liquidata con effetto dalla data di approvazione della presente legge.

La decorrenza della pensione spettante al personale delle anzidette categorie, che sia riconosciuto « mutilato » od « invalido di guerra », resta stabilita, invece, a far data dal giorno del definitivo congedo dal servizio militare, anche se tale congedo dipenda dalla invalidità oppure da raggiunti limiti di età ».

Mi sembra che la differenza tra i due testi sia la seguente: il primo comma del testo proposto dall'onorevole Guadalupi fa decorre gli effetti del provvedimento dal 1° luglio 1957, anziché dal 1° luglio 1961 come nel testo governativo. Il secondo e terzo comma del testo Guadalupi introducono principi sui quali dobbiamo ascoltare l'opinione del Governo.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è contrario al testo Guadalupi. Prima di tutto perché nella prima parte di esso si viene a concedere una retroattività che non è contemplata nel nostro ordinamento. Per la seconda parte il fatto che si tratti di invalidi non ha nessun riferimento con la pensione di invalidità dal giorno in cui dal comitato delle pensioni è stato riconosciuto il suo diritto e dal Ministero del tesoro è stata liquidata la pensione stessa. Quindi se si accettasse tanto la prima parte dell'articolo quanto la seconda parte, non solo si snaturerebbe la figura e la misura dell'onere che il Ministero del tesoro si è addossato, ma si verrebbero ad infirmare dei principii che il ministero del tesoro fa sempre rispettare quando si tratti di pensioni; principii che non abbiamo esteso a quelli che hanno prestato servizio effettivo e che — se approvassimo il testo dell'onorevole Guadalupi — applicheremmo, invece, a quelli di complemento.

PRESIDENTE. Nessun'altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il testo sostitutivo proposto dall'onorevole Guadalupi.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo proposto dal Governo, d'accordo con il Relatore.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6:

« All'onere annuo di lire 400.000.000, derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1961-62, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento di parte ordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio stesso, destinato a sopperire ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Assicuro formalmente che la maggiore spesa di lire 400 milioni annui sarà iscritta nel fondo globale 1961-62 e dichiaro che il Governo si assume la responsabilità di garantire la effettiva copertura della spesa.

PRESIDENTE. Prendendo atto di questa dichiarazione e nessun altro chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Onorevole Relatore, quale titolo daremo al nuovo testo ?

LEONE RAFFAELE. Propongo che sia mantenuto il titolo indicato nel testo proposto dal Governo e cioè:

« Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate (493, 996, 1020, 1114, 1987 e 2090) ».

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato al coordinamento. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Comunico che il provvedimento sarà subito votato a scrutinio segreto.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 10 MARZO 1961

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del testo unificato delle proposte di legge n. 493, 996, 1020, 1114, 1987, 2090, approvato nella seduta odierna:

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del provvedimento di legge:

« Norme modificative ed integrative della legge 3 aprile 1958, n. 472, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (493, 996, 1020, 1114, 1987, 2090):

Presenti e votanti	35
Maggioranza	18
Voti favorevoli	35
Voti contrari	0

(La Commisisione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Angelucci, Baccelli, Barontini, Bei Ciufoli Adele, Boldrini, Bologna, Buffone, Carra, Chiatante, Clocchiatti, Corona Giacomo, Dante, D'Arezzo, De Caro, Fanelli, Fornale, Galli, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Iozzelli, Leccisi, Lenoci, Leone Francesco, Leone Raffaele, Lucchesi, Lupis, Nucci, Pacciardi, Pertini, Romeo, Romualdi, Veronesi, Villa Ruggero.

La seduta termina alle 12,30.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI